

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2200

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice D’IPPOLITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2003

—————

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport
per le persone disabili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Federazione italiana sport disabili (FISD) è l'organismo che si occupa di promuovere l'integrazione dei disabili attraverso lo sport.

Oggi la FISD è riconosciuta a tutti gli effetti dal CONI - Comitato olimpico nazionale italiano -; nasce nel 1990, con lo scopo di promuovere, diffondere e disciplinare, in modo specifico ed esclusivo l'attività sportiva promozionale, di alto livello e paraolimpica dei disabili, sia in Italia sia all'estero per oltre 25 discipline sportive.

La FISD conta circa 15.000 tesserati; è presente con le proprie strutture su tutto il territorio nazionale, partecipa inoltre alle più importanti competizioni di livello mondiale ed europeo, programmate nell'anno per tutte le discipline sportive praticate e culminanti nei Giochi paraolimpici estivi ed invernali.

La FISD, al di là delle evidenti finalità tecnico-sportive, si pone come obiettivo il perseguimento di valori culturali, etici e sociali e la piena tutela ed integrazione del disabile nello sport e nella vita civile.

Il diritto allo sport per ogni individuo e la partecipazione all'attività sportiva anche per le persone con *handicap* va fortemente tutelato, perchè lo sport è un fattore utile per la riabilitazione e per l'integrazione nel tessuto sociale.

Per questo occorre intraprendere un'azione concreta volta ad assicurare che tutte le strutture nazionali e territoriali siano coscienti

delle necessità dei disabili e si attivino al meglio per garantire ricerche e sperimentazioni in grado di determinare i benefici fisiologici, psicologici e sociali dello sport per le varie tipologie di disabilità.

Per quanto concerne l'ambito scolastico, bisogna garantire esperienze motorie traducibili in termini di normalità, di pari opportunità garantite, di diritto/dovere per ciascun alunno, compresi i disabili.

L'educazione fisica, nella scuola, costituisce un momento importante di socializzazione, a cui deve partecipare l'alunno disabile opportunamente tutelato e garantito.

Il presente disegno di legge si propone, dunque, di programmare, all'interno della scuola dell'obbligo, attività motorie mirate per alunni disabili, nell'ambito del protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di fornire adeguate indicazioni sui possibili percorsi motori da proporre ai ragazzi disabili, nonché di indicare le specialità sportive e le modalità di partecipazione per la pratica sportiva di tali alunni nell'ambito dei Giochi studenteschi.

Garantire il diritto allo sport ai disabili, attraverso l'ausilio della FISD - organismo nazionale riconosciuto - che, perciò stesso, può disporre di mezzi e strumenti idonei, per offrire un'opportunità terapeutica, ma anche per affermare e realizzare una società solidale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attività sportiva per le persone disabili
nella scuola dell'obbligo)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la Federazione italiana sport disabili (FISD), al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva per le persone disabili all'interno delle istituzioni scolastiche ed universitarie, disciplina le attività sportive praticate dalle persone disabili nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la FISD, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'attuazione del presente articolo e utilizza l'attività svolta dagli insegnanti di educazione fisica e di sostegno prevedendo incentivi economici a fronte di un maggiore onere lavorativo.

Art. 2.

(Formazione)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la FISD, attiva specifici corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti di educazione fisica e di sostegno attualmente in servizio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la FISD, istituisce presso le Facoltà di Scienze motorie presenti sul territorio nazionale, materie di studio idonee ad affrontare la pratica sportiva con i disabili.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero per i beni e le attività culturali.